

Bruxelles, 31.10.2016
COM(2016) 703 final

2016/0346 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in relazione all'aggiornamento degli allegati da XXI-A a XXI-P sul ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'allegata proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione dell'Unione in relazione a:

1. una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), in merito all'aggiornamento degli allegati da XXI-A a XXI-P (relativi al capo 8 sugli appalti pubblici) dell'accordo;
2. l'espressione di un parere favorevole da parte del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" riguardo alla tabella di marcia dettagliata presentata dall'Ucraina in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici.

L'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014 e il suo titolo IV "Scambi e questioni commerciali" [riguardante le disposizioni relative alla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA - *Deep and Comprehensive Free Trade Area*)] è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2016. L'aggiornamento dei suddetti allegati è necessario per tener conto dell'evoluzione dell'acquis dell'Unione nel settore degli appalti pubblici avvenuta dopo il 30 marzo 2012, data in cui è stato siglato l'accordo. La proposta è coerente con gli obblighi delle parti stabiliti dall'articolo 463 dell'accordo.

Il parere favorevole del comitato di associazione nella formazione "Commercio" riguardo alla tabella di marcia è necessario perché l'Ucraina possa razionalizzare il ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici, come disposto all'articolo 152 dell'accordo. Questa fase è una parte integrante del processo di attuazione dell'accordo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti dell'Ucraina, un paese partner del vicinato orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo e in particolare il suo obiettivo di creare una zona di libero scambio e le condizioni per un'integrazione economica tra le parti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'Unione e contribuisce alla loro attuazione, in particolare con la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo nei confronti dell'Ucraina.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica che definisce la posizione che l'Unione deve adottare in seno ai comitati istituiti dall'accordo è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto applicabile.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria per attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo con l'Ucraina.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che prevede l'adozione delle decisioni da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere utilizzato per conseguire l'obiettivo descritto nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le consultazioni dei portatori di interessi non sono applicabili per la presente proposta, dato che essa ha soltanto lo scopo di aggiornare i riferimenti all'acquis dell'Unione già elencati nell'accordo ai fini di un ravvicinamento da parte dell'Ucraina.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state oggetto di una valutazione d'impatto ex-ante (la valutazione d'impatto della sostenibilità commerciale del 2007, commissionata dalla DG Commercio) utilizzata successivamente nei negoziati sulla DCFTA. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali avrebbe un impatto economico positivo per l'UE e per l'Ucraina. La proposta non ha alcun impatto negativo sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Nella fase attuale l'accordo non è soggetto a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione dell'accordo viene riveduta periodicamente dal Consiglio di associazione UE-Ucraina e dagli organismi ad esso subordinati, istituiti dall'accordo. In seguito alle riunioni del comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione "Commercio" svolte almeno una volta

all'anno, la Commissione presenta inoltre relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio anche sugli elementi contenuti nella presente proposta.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira ad adottare una posizione dell'Unione in relazione a:

1. l'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo. L'allegato XXI dell'accordo presenta l'elenco dell'acquis dell'Unione al quale l'Ucraina intende ravvicinare la propria legislazione interna in materia di appalti pubblici (titolo IV, capo 8, dell'accordo);
2. l'espressione di un parere favorevole da parte del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" riguardo alla tabella di marcia dettagliata presentata dall'Ucraina in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici.

Gli aggiornamenti di tali allegati sono necessari vista l'evoluzione dell'acquis dell'Unione ivi elencato in seguito alla sigla dell'accordo in data 30 marzo 2012. L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo e il Consiglio di associazione ha delegato, con la decisione n. 3/2014 del 15 dicembre 2014, al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati relativi agli scambi. Di conseguenza la posizione dell'Unione va adottata in seno al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Il parere favorevole del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" sulla tabella di marcia dettagliata è necessario perché l'Ucraina razionalizzi il ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici, come stabilito dall'articolo 152 dell'accordo. Questa fase è una parte integrante del processo di attuazione dell'accordo. La tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione dell'accordo da parte dell'Ucraina nel settore degli appalti pubblici.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in relazione all'aggiornamento degli allegati da XXI-A a XXI-P sul ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), dispone l'applicazione provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
- (2) L'articolo 1 della decisione 2014/668/UE del Consiglio¹, del 23 giugno 2014, specifica le disposizioni dell'accordo da applicare in via provvisoria, ivi comprese le disposizioni sugli appalti pubblici e l'allegato XXI dell'accordo. L'applicazione provvisoria di tali disposizioni ha efficacia dal 1° gennaio 2016.
- (3) L'articolo 153 dell'accordo stabilisce che l'Ucraina fa in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XXI dell'accordo.
- (4) Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XXI dell'accordo sono stati modificati o abrogati in seguito alla sigla dell'accordo di associazione in data 30 marzo 2012.
- (5) L'articolo 149 dell'accordo dispone che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXI-P dell'accordo siano rivedute periodicamente, a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore dell'accordo.
- (6) È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione con la modifica di alcune scadenze.

¹ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

- (7) È pertanto necessario aggiornare l'allegato XXI per tener conto dell'evoluzione dell'acquis dell'Unione ivi elencato e rivedere le soglie di valore per gli appalti pubblici stabilite nell'allegato XXI-P dell'accordo.
- (8) L'articolo 149 dell'accordo dispone che la revisione delle soglie stabilite nell'allegato XXI-P dell'accordo sia adottata con una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".
- (9) L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (10) L'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione, del 15 dicembre 2014, delega al comitato di associazione nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo relativi agli scambi, compreso l'allegato XXI relativo al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 8 (Appalti pubblici), dell'accordo.
- (11) È quindi opportuno definire la posizione dell'Unione in relazione all'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo che deve essere adottata dal comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".
- (12) L'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo dispone che l'Ucraina presenti al comitato di associazione nella formazione "Commercio" una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo e lo sviluppo di capacità istituzionali. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XXI-A dell'accordo.
- (13) L'articolo 152, paragrafo 3, specifica che un parere favorevole del comitato di associazione nella formazione "Commercio" è necessario affinché la tabella di marcia dettagliata diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, cioè per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione della legislazione sugli appalti pubblici.
- (14) È pertanto opportuno definire la posizione dell'Unione in relazione a un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata che deve essere adottata dal comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio",

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'articolo 465 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), in relazione all'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo si basa sul progetto di decisione di tale comitato allegato alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'articolo 465 dell'accordo, in relazione al parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata si basa sul progetto di decisione di tale comitato, di cui al suddetto articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Le decisioni del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in seguito alla loro adozione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*